

LEGGE 24 GIUGNO 1923 N. 1395
(stralcio) (*) (G.U. 17-7-1923, n. 167)

TUTELA DEL TITOLO E DELL'ESERCIZIO PROFESSIONALE DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI

Art. 1

Il titolo di Ingegnere (1) e quello di Architetto (2) spettano esclusivamente a coloro che hanno conseguito i relativi diplomi dagli istituti di istruzione superiore autorizzati per legge a conferirli, salva la disposizione dell'art. 12.

Art. 2

Sono istituiti l'Ordine degli Ingegneri e l'Ordine degli Architetti in ogni Provincia, e ciascun Ordine ha il proprio Albo degli iscritti.

Per ciascun iscritto nell'Albo sarà indicato il titolo in base al quale è fatta l'iscrizione.

Art. 3

Sono iscritti nell'Albo coloro ai quali spetta il titolo di cui all'art. 1, che godono dei diritti civili e non sono incorsi in alcuna delle condanne di cui all'art. 28 della legge 8-6-1874, n. 1938.

Potranno essere iscritti nell'albo anche gli Ufficiali Generali e Superiori dell'Arma del Genio che siano abilitati all'esercizio della professione a senso del Regio Decreto n. 485 in data 6-9-1902 (3).

Art. 4

Le perizie e gli altri incarichi relativi all'oggetto della professione d'Ingegnere e di Architetto sono dall'autorità giudiziaria conferiti agli iscritti nell'Albo.

Le pubbliche amministrazioni, quando debbano valersi dell'opera di Ingegneri o Architetti esercenti la professione libera, affideranno gli incarichi agli iscritti nell'Albo.

Tuttavia, per ragioni di necessità o d'utilità evidente, possono, le perizie e gli incarichi di cui nei precedenti commi, essere affidate a persone di competenza tecnica, anche non iscritte nell'Albo, nei limiti e secondo le norme che saranno stabilite col regolamento.

Art. 5

Gli iscritti nell'Albo eleggono il proprio Consiglio dell'Ordine che esercita le seguenti attribuzioni:

1) procede alla formazione e all'annuale revisione e pubblicazione dell'Albo, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria e alle pubbliche amministrazioni;

2) stabilisce il contributo annuo dovuto dagli iscritti per sopperire alle spese di funzionamento dell'Ordine; amministra i proventi e provvede alle spese, compilando il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale;

3) dà, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese;

4) vigila alla tutela dell'esercizio professionale e alla conservazione del decoro dell'Ordine, reprimendo gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio della professione con le sanzioni e nelle forme di cui agli artt. 26, 27, 28 e 30 della legge 8-6-1874, n. 1938 in quanto siano applicabili.

— *Omissis* —

Si omettono gli artt. 6÷11 che dettano norme sull'emanando regolamento (Regio decreto 10-1925, n. 2537) e norme transitorie.

Art. 12

Agli iscritti nell'Albo a norma degli artt. 8, 9 e 10 spetta rispettivamente il titolo di Architetto o di abilitato all'esercizio della professione di Ingegnere.

(*) *Si riportano gli articoli di maggiore interesse.*

(1) *Il decreto del Presidente della Repubblica 31-1-1960, n. 53 (modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 28-8-1960), n. 1445, sul riordinamento degli studi delle facoltà di ingegneria prevede le seguenti lauree: ingegneria civile (sezioni edile, idraulica, trasporti), ingegneria meccanica, ingegneria aeronautica, ingegneria mineraria, ingegneria nucleare.*

(2) *Laurea in architettura, ai sensi del Regio decreto 30-9-1938, n. 1652.*

(3) *La legge n. 485 del 1902 riguarda l'abilitazione degli Ufficiali Superiori e Generali del Genio, a riposo o in posizione ausiliaria, all'esercizio della professione di Ingegnere civile.*